DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1983

che approva la modifica dello statuto del Joint European Torus (JET), Joint Undertaking

(83/310/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per l'esecuzione del progetto JET il Consiglio, con decisione 78/471/Euratom [1], ha costituito l'impresa comune « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking » e ne ha adottato lo statuto modificato dalla decisione 79/720/Euratom [2];

considerando che in seguito all'adesione alle Comunità europee la Repubblica ellenica ha chiesto di aderire all'impresa comune JET;

considerando che il consiglio del JET ha approvato l'adesione della Repubblica ellenica all'impresa comune « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking » e la modifica dello statuto resa necessaria da tale adesione e da alcuni altri cambiamenti intervenuti dopo l'ultima modifica dello statuto,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la modifica dello statuto del Joint European Torus (JET), Joint Undertaking, allegata alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

---

[1] GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 10.
[2] GU n. L 213 del 21. 8. 1979, pag. 9.

ALLEGATO

Lo statuto del Joint European Torus (JET), Joint Undertaking, è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 1, punto 1.3, è sostituito dal testo seguente :

« 1.3. L'impresa comune è costituita dai seguenti membri :

la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominata "Euratom"),

lo Stato belga (in appresso denominato "Belgio") che agisce per proprio conto (laboratoire de physique des plasmas de l'École royale militaire) e per conto della Université libre de Bruxelles (service de chimie-physique II de l'ULB),

il Commissariat à l'energie atomique, Francia, (in seguito denominato "CEA"),

il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, Italia (in seguito denominato "ENEA", il nome era fino al 5 aprile 1982 Comitato nazionale per l'energia nucleare, CNEN),

il Consiglio nazionale delle ricerche, Italia (in seguito denominato "CNR"),

la Repubblica ellenica (in seguito denominata "Grecia"),

la Forsøgsanlæg Risø, Danimarca (in seguito denominata "Risø"),

il Granducato del Lussemburgo (in seguito denominato "Lussemburgo"),

l'Irlanda,

la Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania (in seguito denominata "KFA"),

la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. — Institut für Plasmaphysik, Repubblica federale di Germania (in seguito denominata "IPP"),

la Swedish Energy Research Commission (in seguito denominata "SERC"), dal 1° luglio 1982 succeduta al National Swedish Board for Energy Source Development,

la Confederazione svizzera (in seguito denominata "Svizzera"),

la Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, Paesi Bassi (in seguito denominata "FOM"),

l'United Kingdom Atomic Energy Authority (in seguito denominata "Autorità" o "organismo ospitante"). » ;

2) Il testo dell'articolo 4, punto 4.1.1, è sostituito dal testo seguente :

« 4.1.1. I membri dell'impresa comune sono rappresentati come segue nel Consiglio del JET e il voto di ciascuna coppia di rappresentanti ha la seguente ponderazione :

Rappresentanza	*Numero di rappresentanti*	*Ponderazione*
Euratom	2	5
Belgio	2	2
CEA	2	5
ENEA e CNR	2	5
Grecia	2	1
Risø	2	2
Lussemburgo	2	1
Irlanda	2	1
IPP e KFA	2	5
SERC	2	2
Svizzera	2	2
FOM	2	2
Autorità	2	5 »